Area di competenza **3**
La Costituzione e la cittadinanza

Unità di apprendimento **1**
I soggetti del diritto

Gli enti del Terzo settore (ETS)

Con il decreto legislativo n. 117 del 2017 è stato approvato il **Codice del Terzo settore**.
Sono **enti del Terzo settore** le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le *imprese sociali*, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.
Tali enti sono costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale**, elencate dallo stesso Codice (ad es., servizi sociali, prestazioni sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale).
Gli ETS svolgono i loro compiti in forma di *azione volontaria o di erogazione gratuita* di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Il **patrimonio** degli enti è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è fatto *divieto di distribuzione degli utili* (fanno eccezione le Imprese sociali).
Gli ETS possono realizzare *attività di raccolta fondi* nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
Tutte le **agevolazioni** (fiscali, finanziamenti, semplificazioni) previste dal Codice sono subordinate alla **iscrizione** degli enti nel **Registro unico nazionale del Terzo settore** (alla cui attivazione si provvede con apposito regolamento di attuazione).
Quanto ai **rapporti di lavoro**, gli ETS possono avvalersi di *lavoratori dipendenti* (che hanno diritto al trattamento previsto dai contratti collettivi, secondo la disciplina vigente) o di *volontari* che, *per libera scelta*, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune; l'attività del volontario *non può essere retribuita* ma è previsto il rimborso delle spese.
In caso di **estinzione o scioglimento**, il patrimonio residuo è devoluto ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.